

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
RELATIVE A INCARICHI CON DURATA
COINCIDENTE CON LA LEGISLATURA REGIONALE**

*ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze

1. È pubblicato, di seguito, l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale relative a incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale.
2. Tali incarichi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, salve disposizioni normative speciali contenute nella disciplina delle singole procedure di nomina o designazione.
3. L'elenco indica il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità relative alle singole nomine/designazioni, ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data della presente pubblicazione. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.
4. ***Il presente elenco non costituisce avviso pubblico per la presentazione di candidature. Per le sole nomine e designazioni relative ai "componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008" sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a seguito dello svolgimento della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, l'avviso pubblico riportante i termini e le modalità per la presentazione delle proposte di candidatura.***
5. **Per le cariche di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico, l'articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l'elenco regionale dei revisori legali.** L'iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative agli incarichi di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, ha stabilito le modalità di iscrizione da parte degli interessati, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/candidature/>.
6. Il Consiglio regionale della Toscana si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e alle designazioni di cui al presente avviso, qualora ricorrano disposizioni normative o motivazioni d'interesse pubblico in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' (ARS)

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	8
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	7
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0
- <i>componenti designati da terzi</i>	1¹
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Il Comitato di indirizzo e di controllo è composto, ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005, da sette membri nominati dal Consiglio regionale e, ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005, da un membro nominato dal Consiglio regionale su designazione della Conferenza regionale dei sindaci di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005.

La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 2, della l.r. 40/2005.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 82 sexies, comma 4, della l.r. 40/2005, ai componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 82 sexies, comma 5, della l.r. 40/2005.

¹ Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT)

Normativa di riferimento: L.R. 22/06/2009, n. 30

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	3
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	3¹
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 30/2009, il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 30/2009.

Requisiti specifici: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: I componenti del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 30/2009.

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della l.r. 30/2009, al presidente e agli altri componenti è corrisposta un'indennità annua pari, rispettivamente, al 7 per cento e al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della l.r. 30/2009.

¹ *Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), della l.r. 5/2008.*

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA)

Normativa di riferimento: L.R. 19/11/1999, n. 60

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	3
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	3¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 60/1999, il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

Il Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 60/1999, resta in carica per lo stesso periodo del direttore di ARTEA, il cui incarico, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge stessa, ha durata coincidente con quella della legislatura.

Requisiti specifici: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 11, commi 9 e 10, della l.r. 60/1999, al presidente e ai membri è corrisposta un'indennità annua pari, rispettivamente, al 5 per cento e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della l.r. 60/1999.

¹ Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), della l.r. 5/2008.

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI)

Normativa di riferimento: L.R. 26/07/2002, n. 32

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	3
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	3¹
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 1, della l.r. 32/2002, il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

Il Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 2, della l.r. 32/2002, resta in carica per lo stesso periodo del Direttore di ARTI, il cui incarico, ai sensi dell'articolo 21 septies, comma 2, della legge stessa, ha durata coincidente con quella della legislatura.

Requisiti specifici: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 21 novies, commi 12 e 13, della l.r. 32/2002, al presidente e ai membri è corrisposta un'indennità annua pari, rispettivamente, al 5 per cento e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 14, della l.r. 32/2002.

¹ Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), della l.r. 5/2008.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARDSU)

Normativa di riferimento: L.R. 26/07/2002, n. 32

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	3
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	3 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 1, della l.r. 32/2002, il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale.

La durata in carica del Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 3, della l.r. 32/2002, coincide con quella della legislatura regionale.

Requisiti specifici: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 4 septies, della l.r. 32/2002, al presidente e agli altri membri spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al 7 per cento e al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

¹ Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), della l.r. 5/2008.

COMITATO PER LA QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Normativa di riferimento: L.R. 28/12/2011, n. 69 - Deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2013, n. 54

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	17
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	4¹
- componenti designati da terzi	13²
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della l.r. 69/2011, il Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani è composto da:

- a) l'assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
 - b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
 - c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) tre membri designati dal Comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 54/2013, i componenti del Comitato sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale.
- Il Comitato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 54/2013, è comunque costituito quando sia stato designato, oltre ai componenti di cui alle lettere a) e b), un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti di cui alle lettere da c) a g), salvo successiva integrazione.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 54/2013, i componenti del Comitato durano in carica sino al termine della legislatura e possono confermati una sola volta.

Requisiti specifici: Per i quattro componenti di cui all'articolo 47, comma 2, lett. b), della l.r. 69/2011: consiglieri regionali.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, della l.r. 69/2011, per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa, per i componenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della l.r. 69/2011.

² Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008.

COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Normativa di riferimento: L.R. 20/02/2008, n. 9 - D.P.G.R. 22 ottobre 2008, n. 54/R

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	2
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	2 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 9/2008, il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

Fanno parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 9/2008, due consiglieri regionali, senza diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 9/2008, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti; in tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

Requisiti specifici: Consiglieri regionali (art. 2, comma 2, lettera b), l.r. 9/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Non previsti.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

COMITATO REGIONALE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE DELLA TOSCANA

Normativa di riferimento: L.R. 03/08/2021, n. 27

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	2
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	2 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

L'articolo 6, comma 1, della l.r. 27/2021 prevede l'istituzione presso la Giunta regionale del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 27/2021, il Comitato è composto, tra gli altri, dal Presidente del Consiglio regionale e da due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

L'articolo 6, comma 6, della l.r. 27/2021 prevede che il Comitato resti in carica per la durata della legislatura regionale.

Requisiti specifici: Consiglieri regionali (art. 6, comma 2, lettera b), l.r. 27/2021).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l.r. 27/2021, al presidente e ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

COMMISSIONE REGIONALE DI BIOETICA

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	31
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	10¹
- componenti designati da terzi	21²
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) non si applicano alla Commissione regionale di bioetica, ai sensi dell'articolo 143 bis, comma 1, della l.r. 40/2005.

La Commissione regionale di bioetica, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della l.r. 40/2005, è nominata dal Consiglio regionale; è composta da:

- a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);
- b) un esperto per ciascuna delle seguenti otto discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, infermieristica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio sanitario regionale;
- c) dieci medici, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle problematiche bioetiche;
- d) i due vicepresidenti dell'Osservatorio per le professioni sanitarie;
- e) il Difensore civico della Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;
- f) un rappresentante delle associazioni di volontariato;
- g) un rappresentante delle associazioni di tutela;
- h) un esperto delle medicine complementari integrate.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, della l.r. 40/2005, i componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono designati dal Presidente della Giunta regionale fra professionisti con documentata competenza e comprovata esperienza nel settore della bioetica e deontologia; i componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), sono designati dagli organismi individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; il componente, di cui alla lettera h) è designato dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sentiti i centri di riferimento regionali.

L'articolo 97, comma 3, della l.r. 40/2005 prevede che il Consiglio regionale proceda alla nomina della Commissione regionale di bioetica non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

L'articolo 97, comma 7, della l.r. 40/2005 prevede che i componenti della Commissione regionale di bioetica restino in carica per la durata della legislatura regionale.

Ai sensi dell'articolo 143 bis, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, gli organismi, quali la Commissione regionale di bioetica, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

L'articolo 98, comma 9, della l.r. 40/2005 prevede che per i componenti della Commissione regionale di bioetica, dipendenti del servizio sanitario regionale, tale funzione sia considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Requisiti specifici: Per i dieci componenti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), della l.r. 40/2008, individuati direttamente dal Consiglio regionale: esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Non previsti.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008.

² Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008.

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Normativa di riferimento: L.R. 15/12/2009, n. 76

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	da 14 a 20
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008 e dell'art. 2, c. 5, della l.r. 76/2009 ¹	da 14 a 20
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

La Commissione regionale per le pari opportunità è composta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 76/2009:

- a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;
- b) dalla consigliera regionale di parità.

Il numero delle componenti, determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione, rimane invariato per l'intera durata in carica della Commissione stessa (art. 2, comma 2, l.r. 76/2009).

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata (art. 2, comma 6, l.r. 76/2009).

Requisiti specifici: Donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale, culturale, professionale, economico e politico (articolo 2, comma 1, lettera a), l.r. 76/2009).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 76/2009, alla presidente e alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è attualmente stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2010, n. 62.

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3 e 5, della l.r. 76/2009.

¹ Le PROPOSTE DI CANDIDATURA possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 76/2009.

COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Normativa di riferimento: L.R. 26/07/2002, n. 32 - D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	2
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	2 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

L'articolo 96, comma 1, lettera e), del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R, stabilisce che la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta, tra gli altri, da due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R, la Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Requisiti specifici: Consiglieri regionali (art. 96, D.P.G.R. n. 47/R/2003)

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Non previsti.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

COMMISSIONE SPELEOLOGICA REGIONALE

Normativa di riferimento: L.R. 02/04/1984, n. 20

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	6
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	3¹
- <i>componenti designati da terzi</i>	3²
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della l.r. 20/1984, la Commissione speleologica regionale, organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale, è composta da:

- un membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- tre esperti speleologici designati dalla Federazione speleologica toscana;
- tre esperti scelti dal Consiglio regionale.

Requisiti specifici: Esperti speleologici (art. 4, primo comma, l.r. 20/1984).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Non previsti.

¹ Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 5/2008.

² Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008.

CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE

Normativa di riferimento: L.R. 10/11/2014, n. 65

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	2
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	2 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) non si applicano alla Conferenza paritetica istituzionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, l.r. 65/2014.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della l.r. 65/2014, la Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la legislatura regionale di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014 è composta, tra gli altri, da due membri designati dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione.

Il Consiglio regionale ha designato, per i mandati precedenti, due consiglieri regionali.

Requisiti specifici: Consiglieri regionali (art. 47, c. 2, lett. b), l.r. 65/2014).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Il funzionamento della Conferenza non comporta oneri a carico del bilancio regionale (articolo 47, comma 8, l.r. 65/2014).

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (COPAS)

Normativa di riferimento: L.R. 15/04/2014, n. 21

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	da 9 a 16
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

La Conferenza è composta da un numero di componenti non inferiore a 9 e non superiore a 16, scelti tra le seguenti categorie di soggetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 21/2014:

- a) fino a cinque tra i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
- b) fino a cinque tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
- c) fino a due componenti designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
- d) fino a due tra i rappresentanti delle cooperative sociali;
- e) fino a due tra i rappresentanti delle associazioni dei disabili.

Il numero dei componenti della Conferenza è determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina e rimane invariato per tutta la durata in carica della Conferenza (art. 2, comma 2, l.r. 21/2014).

La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata (art. 2, comma 4, l.r. 21/2014).

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 21/2014, i componenti della Conferenza sono soggetti, oltre alle incompatibilità previste dall'articolo 11 della l.r. 5/2008, alle seguenti incompatibilità:

- a) membro dei consigli e delle giunte regionale, provinciali e comunali;
- b) componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
- c) dipendente della Regione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 21/2014, uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della Conferenza.

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 21/2014.

CONSIGLIO DEI TOSCANI NEL MONDO

Normativa di riferimento: L.R. 22/05/2009, n. 26

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	1
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	1 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2009, il Consiglio dei toscani nel mondo è composto, tra gli altri, da un consigliere regionale designato dal Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 7, della l.r. 26/2009, il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

Requisiti specifici: Consiglieri regionali (art. 36, c. 2, lett. b), l.r. 26/2009).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 36, comma 8, della l.r. 26/2009, ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

CONSULTA PER LA DENOMINAZIONE DEI BENI REGIONALI

Normativa di riferimento: L.R. 17/10/2012, n. 56

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	9
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	7¹
- componenti designati da terzi	2²
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 56/2012, la Consulta per la denominazione dei beni regionali è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:

a) quattro consiglieri regionali;

b) tre esperti in storia, geografia, toponomastica;

c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

La Consulta è integrata dal presidente della commissione consiliare competente per materia, o altro componente della commissione da lui delegato, in relazione al bene da intitolare, con diritto di voto (articolo 3, comma 2, della l.r. 56/2012).

La consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 56/2012.

Requisiti specifici: Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), della l.r. 56/2012: consiglieri regionali.

Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), della l.r. 56/2012: esperti in storia, geografia, toponomastica.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 56/2012, la partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo onorifico.

¹ Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 56/2012: nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 56/2012: nomina/designazione non soggetta a candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 5/2008.

² Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008.

COORDINAMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'USURA

Normativa di riferimento: L.R. 29/12/2009, n. 86

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	2
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	2 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 86/2009, è composto, tra gli altri, da due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale. Uno dei due consiglieri nominati svolge funzioni di vicepresidente.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 86/2009, il Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura dura in carica cinque anni.

Requisiti specifici: Consiglieri regionali (art. 7, c. 1, lett. b), l.r. 86/2009).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della l.r. 86/2009, la partecipazione al coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura è a titolo gratuito.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (IRPET)

Normativa di riferimento: L.R. 29/07/1996, n. 59

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	4
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	4
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Il Comitato di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 59/1996, è composto da quattro membri nominati dal Consiglio regionale.

La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 59/1996.

Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 59/1996.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 59/1996, ai componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 59/1996.

ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT'ANNA DI STAZZEMA

Normativa di riferimento: L. 11/12/2000, n. 381 - L.R. 14/10/2002, n. 38 (art. 7) - Regolamento dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, adottato dal Consiglio comunale di Stazzema

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	1
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	1
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, è composto da sette membri, di cui un componente nominato dalla Regione Toscana, ai sensi dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 38/2002.

L'articolo 9 del regolamento dell'Istituzione prevede che i consiglieri nominati dagli enti o dagli organi elettivi decadano contestualmente alla elezione dei nuovi organi e rimangano comunque in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti.

Il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, ha, pertanto, una durata coincidente con la legislatura regionale e scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento dell'Istituzione, non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale, coloro che si trovino in alcuna delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dalla legge, il Segretario Comunale e i dipendenti del Comune.

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento dell'Istituzione, le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono svolte a titolo gratuito.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento dell'Istituzione.

ORGANISMO TOSCANO PER IL GOVERNO CLINICO

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	9
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	9¹
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) non si applicano all'Organismo toscano per il governo clinico, ai sensi dell'articolo 143 bis, comma 1, della l.r. 40/2005.

L'Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale (art. 49 bis, c. 2, l.r. 40/2005).

L'Organismo è dotato di un Comitato tecnico scientifico (art. 49 ter, c. 1, lett. c), l.r. 40/2005).

Il Comitato tecnico scientifico comprende nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie (art. 49 sexies, c. 1, lett. e), l.r. 40/2005).

I componenti dell'Organismo restano in carica per la durata della legislatura regionale (art. 49 bis, c. 4, l.r. 40/2005).

Requisiti specifici: L'articolo 49 sexies, c. 2, della l.r. 40/2005 prevede che i componenti di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo stesso, designati dal Consiglio regionale, siano scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: Ai componenti dell'Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali (art. 49 octies, c. 2, l.r. 40/2005).

Ai sensi dell'articolo 49 octies, c. 3, l.r. 40/2005, ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹ Nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008.

OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LEGALITA'

Normativa di riferimento: L.R. 03/04/2015, n. 42

COMITATO DI INDIRIZZO

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	<i>v. art. 2 l. 42/2015</i>
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	4¹
- componenti designati da terzi	<i>v. art. 2 l. 42/2015²</i>
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 42/2015, per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale della legalità è istituito un Comitato di indirizzo. Il Comitato d'indirizzo è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 42/2015.

Il Comitato d'indirizzo è composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 42/2015, da:

- il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell'ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
- il Presidente del Consiglio regionale;
- tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;
- un rappresentante della Giunta regionale;
- quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
- cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;
- tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
- un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;
- un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza;
- un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;
- un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell'ordine italiane.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della l.r. 42/2015, il Comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e), dello stesso articolo.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della l.r. 42/2015.

¹ Per il componente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della l.r. 42/2015: nomina/designazione non soggetta a candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 5/2008.

Per i componenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della l.r. 42/2015: nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

² Per i componenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) e n), della l.r. 42/2015: nomina/designazione non soggetta a candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008.

OSSERVATORIO REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Normativa di riferimento: L.R. 28/12/2011, n. 69 - Art. 49

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	1
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	1¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008</i>	0
- <i>componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura</i>	0

Durata: Legislatura regionale

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), della l.r. 69/2011, l'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui uno proposto dal Consiglio regionale, individuato tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 5/2008, gli incarichi, per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Requisiti specifici: Esperto dotato di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 49, c. 2, lett. a), l.r. 69/2011).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 49, comma 10, della l.r. 69/2011, i membri dell'osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 49, comma 10, della l.r. 69/2011.

¹ Nomina/designazione non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 5/2008.

OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO

Normativa di riferimento: L.R. 18/10/2013, n. 57 - D.P.G.R. 11/03/2015, n. 26/R

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	6
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	6 ¹
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

L'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 57/2013, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto, tra gli altri, da:

- tre consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 57/2013;
- tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g), della l.r. 57/2013.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 57/2013, il Presidente dell'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).

Requisiti specifici: Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 57/2013: consiglieri regionali.
Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), della l.r. 57/2013: esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 57/2013, la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

¹ Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 57/2013: nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

Per i componenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), della l.r. 57/2013: nomina/designazione non soggetta a candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 5/2008.

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE

Normativa di riferimento: L.R. 11/05/2011, n. 19

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	22
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	6¹
- componenti designati da terzi	16²
 N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	 0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

L'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l.r. 19/2011, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a) l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, o suo sostituto;
- b) l'assessore regionale alla salute, o suo sostituto;
- c) l'assessore regionale alle politiche educative e formative, o suo sostituto;
- d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- e) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCENM);
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
- h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;
- i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti in materie attinenti alle attività dell'Osservatorio;
- j) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione Toscana), esperti in materie attinenti aspetti psicologici e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica, indicati dall'Assessore regionale al diritto alla salute;
- k) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
- l) un rappresentante della direzione regionale toscana dell'ACI.

Requisiti specifici: Per i componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), l.r. 19/2011: consiglieri regionali.

Per i componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), l.r. 19/2011: esperti in materie attinenti la sicurezza stradale.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 19/2011, la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 19/2011.

¹ Per i componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 19/2011: nomina/designazione non soggetta alle disposizioni della l.r. 5/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 5/2008 stessa.

Per i componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della l.r. 19/2011: nomina/designazione non soggetta a candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della l.r. 5/2008.

² Nomina/designazione non soggetta a candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008, per i componenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere e), f), g), i), j), k), e l), della l.r. 19/2011.

TENUTA DI SAN ROSSORE

Normativa di riferimento: L. 08/04/1999, n. 87 - L.R. 17/03/2000, n. 24

COMITATO DI PRESIDENZA

N. componenti <u>effettivi</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	5
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	5
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0
N. componenti <u>supplenti</u> nominati/designati dal Consiglio regionale, di cui:	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008	0
- componenti di iniziativa del Consiglio regionale non soggetti a candidatura	0

Durata: Legislatura regionale

Il Comitato di presidenza della Tenuta di San Rossore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 87/1999, è composto da cinque rappresentanti del Consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza. Il Comitato di presidenza ha durata pari alla legislatura regionale e continua ad esercitare le proprie funzioni fino al centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 24/2000.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 24/2000, ai membri del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 87/1999, è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del Comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro.